

ATAF 1926/A
LAVORO
ORIGINALE
LAVORO

2133



N° 1652/14 R.G.
N° 2133 CRON.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

assegnata a sentenza
il 26-6-2014

Udienza del 24/06/2014

N. 1652/2014 RG

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

STUDIO LEGALE
AVV. SILVIA GARIBOLDI
AVV. GIOVANNI MARCUCCI
AVV. ALBERTO GHIDONI
AVV. LAURA BIANCHI
AVV. GIUSEPPE SCHENATTI
CORSO LODI, 47 - 20139 MILANO
TEL. 02/94.09.02.21 - FAX 02/55.14.457

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

PADURET EDUARD VASILE (PDRDDV72H05Z129M) con gli Avv.ti GARIBOLDI SILVIA, GHIDONI ALBERTO e MARCUCCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO LODI, 47 20139 MILANO

..... RICORRENTE

contro

ENERGING S.R.L. (04134700964)

..... RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: Licenziamento individuale

All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti e come da verbale dell'odierna udienza.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14/2/14 parte ricorrente PADURET EDUARD VASILE ha convenuto in giudizio ENERGING S.R.L. chiedendo al Giudice di

RESO DALL'UFFICIO
NOTIFICHE ALL'A.T.A.P.

IL 22 LUG. 2014

1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o, comunque, illegittimità del licenziamento intimato a Eduard Vasile Paduret da ENERGING S.R.L. con lettera del 9 luglio 2013 e, per l'effetto

2) condannare ENERGING S.R.L., ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/1966, alla riassunzione del ricorrente o al risarcimento del danno in misura di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.651,14 lordi (€ 8,81 x 173 x 13/12) e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;

3 e 4) in ogni caso, in via anticipatoria, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 *ter* c.p.c. e 423, 2° comma, c.p.c., provvisoriamente esecutiva, a carico di ENERGING S.R.L., avente ad oggetto il pagamento al ricorrente delle somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre spese e compenso professionale ex DM 140/12 per il procedimento di ingiunzione, di cui il ricorrente chiedeva anche la condanna al pagamento in sentenza:

- della somma lorda corrispondente a quella netta di € 1.412,77 a titolo di saldo della retribuzione di luglio 2012;
- della somma complessiva di € 14.197,19 lordi a titolo di retribuzione dei mesi da agosto 2012 a luglio 2013;
- della somma di € 613,57 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- della somma di € 2.000,99 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
- della somma di € 500,00 a titolo di saldo del credito di imposta relativo ai redditi del 2012. Inoltre, PADURET EDUARD VASILE chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale ulteriore a quello di cui all'art. 8 legge n. 604/1966, consistente nella mancata erogazione di prestazione assicurative per la perdita involontaria dell'impiego, in forza di contratti di assicurazione stipulati con le società Compass Spa (assicuratore MetLife Europe Limited) e CF Assicurazioni Spa, da quantificarsi, ad oggi, in complessivi € 5.600,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., con riserva del ricorrente di quantificare l'ulteriore successivo danno subito.

Su tutte le domande formulate, PADURET EDUARD VASILE chiedeva la liquidazione di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo; con vittoria di spese.

Non si è costituita ENERGING S.R.L., che veniva infatti dichiarata contumace. All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti e come da verbale di udienza.

Il ricorso è fondato nei seguenti termini e per i seguenti motivi.

PADURET EDUARD VASILE iniziava a lavorare alle dipendenze di ENERGING S.R.L. con contratto a termine, avente decorrenza 4 aprile 2011 e con scadenza 4 ottobre 2011. ENERGING S.R.L. assumeva quindi il ricorrente dal 17 novembre 2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato al 1° livello del C.C.N.L. Edilizia Industria con mansioni di operaio addetto al montaggio, alla manutenzione e pulizia delle canne fumarie, con orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro cessava il 16 luglio 2013 per intimazione di licenziamento disciplinare.

Prima di tutto deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento che veniva intimato *"per reiterate violazioni degli obblighi di diligenza e di e di obbedienza previsti dall'art 2104 c.c."*. È assorbente di tutte le ragioni dedotte in ricorso a sostegno dell'illegittimità del licenziamento osservare che, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, era onere del datore di lavoro provare quanto segue: *"In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. L'onere della prova del fatto contestato al lavoratore, che spetta al datore di lavoro, deve riguardare quindi la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario"* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13188 del 09/09/2003).

Ne consegue, in considerazione delle dimensioni aziendali, l'applicazione dell'art. 8 L. 604/66. La società convenuta va condannata a riassumere il ricorrente nel posto di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno che si determina in € 8.255,70 (pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto - di €

1.651,14 come indicato in ricorso - in considerazione della durata del rapporto e del numero dei dipendenti), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con riferimento alle differenze retributive, ENERGING S.R.L. deve essere condannata a pagare a favore di PADURET EDUARD VASILE gli importi rivendicati in ricorso, che, nel loro ammontare, sono provati dalle produzioni documentali consistenti nelle buste paga, nel modello Cud 2013 e nei conteggi notificati unitamente al ricorso. La parte convenuta aveva infatti l'onere di dimostrare di avere assolto agli obblighi retributivi che le facevano capo.

In particolare, ENERGING S.R.L. deve essere condannata al pagamento delle seguenti somme:

- o la somma lorda corrispondente a quella netta di € 1.412,77 a titolo di saldo della retribuzione di luglio 2012;
- o la somma complessiva di € 14.197,19 lordi a titolo di retribuzione dei mesi da agosto 2012 a luglio 2013,
- o la somma di € 613,57 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- o la somma di € 2.000,99 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
- o la somma di € 500,00 a titolo di saldo del credito di imposta relativo ai redditi del 2012;

Parte convenuta deve essere condannata anche al pagamento di rivalutazione e interessi su tutte le somme predette, importi dovuti dalle singole scadenze al saldo.

La condotta datoriale nel caso di specie è stata anche produttiva di un danno ulteriore: l'intimazione del licenziamento per ragioni di carattere soggettivo, con la presente sentenza dichiarato illegittimo, impediva al ricorrente di beneficiare delle polizze assicurative dallo stesso stipulate per la perdita involontaria dell'impiego. Parte ricorrente produceva infatti non solo i due contratti di assicurazione ma anche le due missive delle compagnie di assicurazione MetLife Europe Limited e CF Assicurazioni Spa che rifiutavano la liquidazione dell'indennizzo a fronte della causale del licenziamento. Ne discende la necessità di accogliere la domanda di condanna di ENERGING S.R.L. nella misura indicata al verbale dell'odierna udienza pari a otto rate dell'indennizzo stabilito contrattualmente nella misura mensile di euro 400,00 e quindi la somma

complessiva di € 3.200 e di € 4000,00 corrispondenti a dieci rate da 400 euro ciascuna per la copertura assicurativa posta a garanzia del pagamento delle rate di mutuo in ipotesi di perdita del lavoro. ENERGING S.R.L. deve essere quindi condannata al risarcimento del danno patito da PADURET EDUARD VASILE nella complessiva misura di € 7.200, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.

In quanto soccombente, la convenuta va condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite determinate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 9 7 13; condanna la parte convenuta a riassumere il ricorrente entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno determinato in € 8.255,70 pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione;

condanna ENERGING S.R.L. a pagare al ricorrente PADURET EDUARD VASILE la somma lorda corrispondente a quella netta di € 1.412,77 a titolo di saldo della retribuzione di luglio 2012, la somma complessiva di € 14.197,19 lordi a titolo di retribuzione dei mesi da agosto 2012 a luglio 2013, la somma di € 613,57 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di € 2.000,99 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto, la somma di € 500,00 a titolo di saldo del credito di imposta relativo ai redditi del 2012; condanna parte convenuta anche al pagamento di rivalutazione e interessi su tutte le somme predette dalle singole scadenze al saldo; condanna ENERGING S.R.L. al risarcimento del danno patito da PADURET EDUARD VASILE nella complessiva misura di € 7.200, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; condanna ENERGING S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Milano, 24/06/2014.

Il Giudice

Dott.ssa Eleonora De Carlo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 24 GIU. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO